SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 aprile 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione Europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 aprile 2016.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni. (16A02876) . . . . . *Pag.* 1

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 16 marzo 2016.

Autorizzazione all'Istituto «Psicoterapia cognitiva e ricerca» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano. (16A02837) . . . . . *Pag.* 5

DECRETO 16 marzo 2016.

Autorizzazione all'Istituto «Laboratorio Italiano di Ricerche in Psicologia Analitica (LIRPA)» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma. (16A02838) . . . . . *Pag.* 5

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 1° aprile 2016.

Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti. (16A02841) . . . . . *Pag.* 6

DECRETO 1° aprile 2016.

Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici. (16A02842) . . . . . *Pag.* 17

DECRETO 1° aprile 2016.

Scioglimento della «Elettronia», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (16A02850). *Pag.* 27

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 4 marzo 2016.

Attuazione del Registro nazionale delle varietà di piante da frutto. (16A02815) . . . . *Pag.* 27

DECRETO 23 marzo 2016.

Riconoscimento del Consorzio prosciutto di Carpegna e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Carpegna». (16A02814) . . . . *Pag.* 29

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 24 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Star Service società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (16A02817). . . . . *Pag.* 31

DECRETO 3 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aurora 91 - società cooperativa edilizia» in Chieri e nomina del commissario liquidatore. (16A02813). . . . . *Pag.* 31

DECRETO 3 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Limpia società cooperativa in liquidazione», in Casalpusterlengo e nomina del commissario liquidatore. (16A02818) . . . . *Pag.* 32

DECRETO 4 marzo 2016.

Scioglimento della società cooperativa «Tzimbar Balt società cooperativa», in Tambre e nomina del commissario liquidatore. (16A02819) . . . *Pag.* 33

DECRETO 4 marzo 2016.

Scioglimento della società cooperativa «Errebi Global Service», in Padova e nomina del commissario liquidatore. (16A02824) . . . . *Pag.* 33

DECRETO 7 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa C. Colombo a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (16A02816). . . . . *Pag.* 34

DECRETO 17 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «BZ Società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. (16A02822). . . . . *Pag.* 35

DECRETO 17 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agrifoglio società cooperativa sociale», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. (16A02823). . . . . *Pag.* 35

DECRETO 17 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Stelletta coop. edil. a r.l.», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. (16A02834). . . . . *Pag.* 36

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 aprile 2016.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013. Proroga contabilità speciale n. 5760. (Ordinanza n. 331). (16A02843). . *Pag.* 37

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERA 21 marzo 2016.

Comparto Regioni ed Autonomie Locali – Personale non dirigenziale. Valutazione di idoneità dell'Accordo nazionale dell'8 marzo 2016, di integrazione dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, del 19 settembre 2002, sottoscritto dall'ARAN e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali. (Delibera n. 16/129). (16A02840) *Pag.* 38
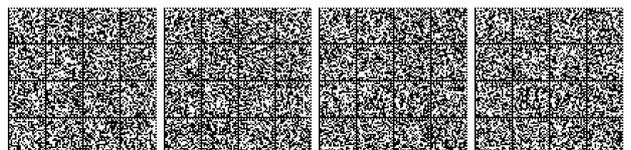
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Daktarin» e «Daktarin Dermatologico». (16A02825). . . *Pag.* 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stugeron» (16A02826) . . . . *Pag.* 41

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Metadone Cloridrato Molteni», con conseguente modifica stampati. (16A02827) . . . . *Pag.* 42

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ibuprofene Angenerico», con conseguente modifica stampati. (16A02828) . *Pag.* 42

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Losartan Pensa», con conseguente modifica stampati. (16A02829) . . . . *Pag.* 43

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Paracetamolo Kabi», con conseguente modifica stampati. (16A02830). . . . . *Pag.* 43

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisatracurio Kabi». (16A02831). *Pag.* 43

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rulid». (16A02832) . . . . *Pag.* 44

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ugurol» (16A02833). . . . . *Pag.* 44

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Pramipexolo EG», con conseguente modifica stampati. (16A02835). . . . . *Pag.* 44

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Atarax» (16A02836). *Pag.* 45

Ministero della difesa

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Verona (16A02844) . . . . *Pag.* 45

Comunicato di integrazione dell'estratto recante: «Decreto interdirettoriale di sclassifica per la dismissione definitiva degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate». (16A02845). . . . . *Pag.* 45

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Rettifica al comunicato relativo alla variazione dell'organismo di controllo della denominazione «Oliva di Gaeta» trasmessa alla Commissione europea per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 come denominazione di origine protetta. (16A02839) . . . . *Pag.* 46

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 2016.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 aprile 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 71.128 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 aprile 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 364 giorni con scadenza 13 aprile 2017, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.
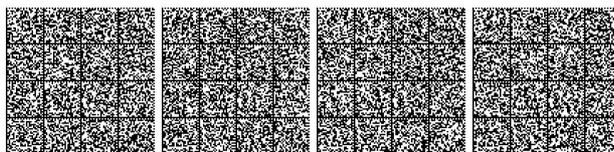
Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 aprile 2016. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2017.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 aprile 2016.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A02876
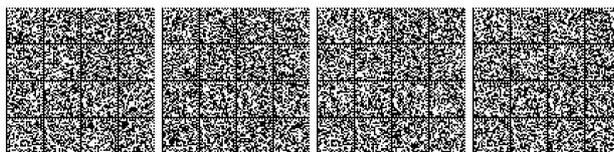
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 marzo 2016.

Autorizzazione all'Istituto «Psicoterapia cognitiva e ricerca» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 26 luglio 2004 con il quale l'Istituto «Psicoterapia cognitiva e ricerca» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Milano, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 24 settembre 2007 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Bolzano;

Visto il decreto in data 12 marzo 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad un ulteriore trasferimento della sede principale di Milano da Foro Buonaparte, 57 a Via Argelati, 40;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 30 settembre 2015;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 24 febbraio 2016 trasmessa con nota prot. 671 del 1° marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Psicoterapia cognitiva e ricerca» abilitato con decreto in data 26 luglio 2004 ad attivare nella sede principale di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Foro Buonaparte, 57 a Via Argelati, 40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2016

Il capo del Dipartimento: MANCINI

16A02837

DECRETO 16 marzo 2016.

Autorizzazione all'Istituto «Laboratorio Italiano di Ricerche in Psicologia Analitica (LIRPA)» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2011 con il quale l'Istituto «Laboratorio Italiano di Ricerche in Psicologia Analitica (LIRPA)» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 2 agosto 2012 di autorizzazione al trasferimento e ad aumentare gli allievi iscritti nella sede principale di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad un ulteriore trasferimento della sede principale di Roma da via Licinio Calvo, 14 a via Bernardo Barbiellini Amidei, 85;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 30 settembre 2015;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 24 febbraio 2016 trasmessa con nota prot. 671 del 1° marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Laboratorio Italiano di Ricerche in Psicologia Analitica (LIRPA)» abilitato con decreto in data 25 gennaio 2011 ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Licinio Calvo, 14 a via Bernardo Barbiellini Amidei, 85.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2016

Il capo del Dipartimento: MANCINI

16A02838

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° aprile 2016.

Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;

Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995;

Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dal 21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila);

Viste la regola V/1-2 paragrafo 3 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di addestramento avanzato per il personale marittimo destinato a prestare servizio su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991 - «Istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche» come modificato dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001;

Visto il modello di corso 1.05 «Advanced training for liquefied gas tanker cargo operations» dell'Organizzazione Marittima Internazionale;

Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 7768 del 16 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento avanzato obbligatorio per i Comandanti, i Direttori di Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale marittimo con una diretta responsabilità per le operazioni di carico, discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo di nave cisterna adibita al trasporto di gas liquefatti, in conformità a quanto previsto nella regola V/1-2, paragrafo 3 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e nella sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del relativo codice STCW.

Art. 2.

Conseguimento dell'addestramento avanzato

1. Per conseguire l'addestramento avanzato ogni candidato è tenuto a dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti; e

b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di cui alla lettera *a)* almeno tre mesi consecutivi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali il marittimo abbia partecipato ad almeno tre operazioni di caricazione e tre di discarica attestate dal Comando di bordo secondo il modello in allegato A; e

c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento di cui al successivo art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

Organizzazione del corso di addestramento

1. Il corso di addestramento ha una durata non inferiore alle 70 ore, di cui non meno di 30 impiegate in esercitazioni pratiche.

2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 del presente decreto, in numero non superiore a 20, e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata. Gli stessi sono suddivisi in gruppi non superiori alle 5 unità, per le esercitazioni pratiche.

3. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti

- Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato B del presente decreto.

4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 3, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato B sono trattati dagli istruttori di cui all'allegato D secondo le specifiche competenze per materia.

Art. 4.

Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato

1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di segretario.

2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti (es: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione è espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato E e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame è superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.

3. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, è rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato F del presente decreto.

Art. 5.

Rilascio del certificato di addestramento

1. Per il personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento avanzato con le modalità di cui al precedente art. 2 del presente decreto, a cura dell'ufficio di iscrizione, è riportata sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera *aaa)* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015 la seguente annotazione: «Addestramento avanzato per le operazioni del carico su navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti - Certificate of Proficiency on Advanced Training for liquefied gas tanker cargo operations» Reg. V/1-2, par. 3, Sec. A-V/1-2, par. 2.

2. L'addestramento di cui sopra ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni a coloro che abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti nel quinquennio di validità del certificato.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Entro la data del 31 dicembre 2016, per il personale marittimo, che sia in possesso di un attestato di superamento del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, di cui all'art. 2 del decreto 7 agosto 2001, in corso di validità, è riportata, a cura dell'ufficio di iscrizione, sul certificato dell'addestramento conseguito l'annotazione di cui all'art. 5 del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti, enti o società, riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 1991, ai fini del mantenimento del riconoscimento e dell'erogazione del corso di cui al presente decreto, dichiarano di essersi adeguati alle presenti disposizioni, mediante comunicazione scritta, da far pervenire al Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto.

Art. 7.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto ministeriale 18 luglio 1991 - «Istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche»;

b) il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 - «Certificazione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2016

Il comandante generale: MELONE

ALLEGATO *A*
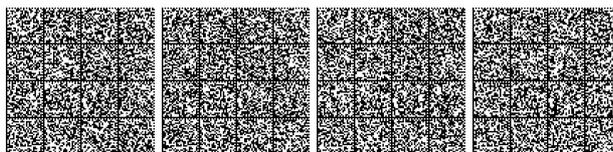
Modello di attestato delle operazioni di caricazione e discarica effettuate a bordo di navi gasiere

…………………………………………..

(Intestazione della compagnia di navigazione)

Attestato delle operazioni di caricazione e discarica effettuate a bordo di navi gasiere

Documentary evidence on loading and unloading operations on board liquefied gas tanker

Si attesta che il Sig./Sig.ra ………………………………..
I hereby certify that Mr/Ms

Nato/a a …………………………………………………..il…………………………………………..
born in *on*

iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di……………………………….............
entered in the registers of Marine Department of

al n° ……………………………………… Codice Fiscale: ………………………………………….
at n. *Fiscal code*

imbarcato il………………………………….. sbarcato il………………………………..
embarked on *disembarked on*

a bordo della M/c ……………………………………………… Tipo di nave……………………………..
on board M/t *Type of ship*

IMO n° ……………………….………………
IMO n°

ha partecipato alle seguenti operazioni di caricazione e discarica secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale……………………
has attended the following loading and unloading operations in compliance with procedures of the D.Decree……………………..

Data……………………Porto di ……………………………Carico/Discarica
Date Port of Loadin/unloading
Data……………………Porto di ……………………………Carico/Discarica
Date Port of Loadin/unloading
Data……………………Porto di ……………………………Carico/Discarica
Date Port of Loadin/unloading

Data del rilascio …………………… …………………….
Date of issue

Timbro
Nave
Ship's seal

Il Comandante della nave
Master
…………………………………………

Firma del marittimo ....
Signature of seafarer

ALLEGATO *B*

Programma del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti

Competenza	Conoscenze	Teoria	Pratica
Capacità di condurre in sicurezza e controllare tutte le operazioni del carico	**1. Caratteristiche costruttive delle navi gasiere** 1.1 Sistemi di costruzione navale delle navi cisterna; 1.2 Tipologie di navi gasiere; 1.3 Sistemi di contenimento, materiali di rivestimento ed isolamento; 1.4 Impianti e attrezzature di pompaggio;; 1.5 Pompe del carico e sistemi di pompaggio; 1.6 Tubazioni del carico e valvole; 1.7 Dispositivi di espansione; 1.8 Schermi antifiamma; 1.9 Sistemi di controllo della temperatura; 1.10 Sistemi di misurazione del livello del carico nella cisterna; 1.11 Sistemi per il controllo ed il monitoraggio della pressione; 1.12 Sistemi per il mantenimento della temperatura del carico; 1.13 Sistemi di controllo dell'atmosfera nella cisterna(gas inerte, nitrogeno) compreso i sistemi di produzione, distribuzione e conservazione; 1.14 Sistemi di riscaldamento delle intercapedini; 1.15 Sistemi di individuazione del gas; 1.16 Impianti di zavorra; 1.17 Sistemi di vaporizzazione; 1.18 Impianti di re- liquefazione; 1.19 Blocco delle operazioni in caso di emergenza(ESD). **2. Conoscenza della teoria e delle caratteristiche della pompa includendo i tipi di pompe del carico e loro sicuro funzionamento** 3. **Conoscenza dell'effetto dei carichi liquidi alla rinfusa sull'assetto, stabilità e integrità strutturale.** 4. **Cultura della sicurezza sulle navi gasiere e applicazione del sistema di gestione della sicurezza (SMS).** 5. **Conoscenza e comprensione di tutte le procedure relative alle operazioni del carico nelle seguenti fasi:** 5.1 Caricazione: • Ispezione delle cisterne; • Inertizzazione (riduzione dell'ossigeno, riduzione del punto di rugiada; • Procedura per la rimozione del biossido di carbonio e completamento di essiccazione dei serbatoi; • Refrigerazione; • Caricazione; • Riduzione della zavorra; • Campionatura incluso la campionatura dei circuiti chiusi; 5.2 Navigazione;	25	28

	• Refrigerazione; • Controllo della pressione; • Vaporizzazione; • Inibizione. 5.3 Discarica: • Discarica; • Zavorramento; • Sistemi di prosciugamento e sistemi di pulizia; • Sistemi per rendere la cisterna asciutta; 5.4 Preparazione all'ormeggio: • Riscaldamento; • Inertizzazione; • Eliminazione gas (Gas freeeing). 5.5 Trasferimenti nave-nave. 6. **Capacità di effettuare le misurazioni e i calcoli del carico:** 6.1 Fase liquida; 6.2 Fase gassosa; 6.3 Quantità a bordo (OBQ); 6.4 Residuo a bordo (ROB); 6.5 Calcoli per la vaporizzazione. 7. **Capacità di gestire e supervisionare il personale avente responsabilità relative al carico**		
Proprietà chimiche e fisiche dei gas liquefatti	1. **Conoscenza e comprensione delle proprietà chimiche e fisiche dei carichi di gas liquefatti:** 1.1. Proprietà chimiche; 1.2. Proprietà e caratteristiche dei gas liquefatti (compreso CO2) e dei loro vapori compreso: • Definizione di gas e leggi elementari dei gas; • Stati della materia; • Densità dei liquidi e dei vapori; • Diffusione e mescolamento dei gas; • Compressione dei gas; • Liquefazione e refrigerazione dei gas; • Temperatura critica e pressione; • Punto di infiammabilità, limiti di esplosività inferiore e superiore, temperatura di autoaccensione; • Compatibilità, reattività e segregazione positiva dei gas; • Polimerizzazione; • Tensione di vapore e temperatura di riferimento; • Punto di rugiada e punto di ebollizione; • Lubrificazione dei compressori; • Formazione di idrati. 1.3. Proprietà dei singoli liquidi; 1.4. Natura e proprietà delle soluzioni; 1.5. Termodinamica; 1.6. Leggi e diagrammi basici della termodinamica; 1.7. Proprietà dei materiali; 1.8. Effetti delle basse temperature – Frattura per fragilità del	1	1

	materiale. **2. Comprensione delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza del prodotto (SDS).**		
Precauzioni per la prevenzione dei rischi	**1. Conoscenza e comprensione dei rischi e delle misure di controllo associate alle operazioni del carico delle navi gasiere** 1.1. Infiammabilità; 1.2. Esplosività; 1.3. Tossicità; 1.4. Reattività 1.5. Corrosività; 1.6. Rischi per la salute; 1.7. Composizione del gas inerte; 1.8. Rischi elettrostatici; 1.9. Polimerizzazione dei carichi. **2. Capacità calibrare e usare gli strumenti di controllo dei gas e gli equipaggiamenti.** **3. Comprensione e conoscenza dei pericoli derivanti dalla mancata osservanza delle procedure e delle regole.**	4	**1**
Precauzioni per la sicurezza e la salute sul lavoro	**1. Conoscenza e comprensione delle disposizioni per effettuare lavori in sicurezza compreso la valutazione dei rischi e la sicurezza del personale a bordo delle navi gasiere** 1.1 Precauzioni da adottare quando si entra negli spazi chiusi compreso il corretto impiego dei diversi tipi di autorespiratori; 1.2 Precauzioni da prendere prima e durante i lavori di riparazione e manutenzione, comprese le tubazioni, le pompe e i sistemi elettrici e di controllo; 1.3 Precauzioni per i lavori a caldo e a freddo; 1.4 Precauzioni per la sicurezza nell'utilizzo della corrente elettrica; 1.5 Uso appropriato dei dispositivi personali di protezione (DPI) 1.6 Precauzioni contro le ustioni da freddo e il congelamento; 1.7 Corretto uso dell'equipaggiamento personale di controllo della tossicità.	3	
Risposta alle emergenze	**1. Conoscenza e comprensione delle procedure di emergenza delle navi gasiere** 1.1 Piani navi per la risposta all'emergenza; 1.2 Arresto di emergenza delle operazioni di carico; 1.3 Operazioni di emergenza per le valvole del carico; 1.4 Azioni da adottare in caso di avaria agli impianti o ai servizi essenziali per il carico; 1.5 Antincendio sulle navi gasiere; 1.6 Scarico rapido del carico; 1.7 Soccorso in spazi chiusi; **2. Azioni che devono essere effettuate nel caso di collisione, incaglio o sversamento e avvolgimento della nave in vapori tossici o infiammabili;** **3. Conoscenza delle procedure di primo soccorso a bordo delle navi gasiere, con riferimento alla guida di primo**	4	

	soccorso sanitario in caso di incidenti che coinvolgono merci pericolose (MFAG).		
Precauzioni per prevenire l'inquinamento dell'ambiente	**1. Comprensione delle procedure per prevenire l'inquinamento dell'ambiente;**	2	
Monitoraggio e controllo della conformità con le disposizioni normative	**1. Conoscenza e comprensione delle disposizioni pertinenti della Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi MARPOL e degli altri strumenti pertinenti dell'IMO delle linee guida dell'industria dei regolamenti portuali come comunemente applicati.** **2. Conoscenza e capacità di utilizzare i codici IBC e IGC**	1	
	SubTotale	**40**	**30**
	Totale	**70**	

ALLEGATO *C*

STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO AVANZATO PER LE OPERAZIONI DEL CARICO DELLE NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI

1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale di proiezione (PC, videoproiettore), televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili).

2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:

a) manuale istruttore;

b) proiezioni con video proiettore;

c) filmati Audio-Video relativi agli argomenti trattati;

d) testi di riferimento IMO aggiornati;

3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti;

4. Predisposizione di lavori di gruppo e successiva discussione ed analisi.

5. Equipaggiamento:

Analizzatori fissi e portatili, di atmosfere infiammabili e tossiche;

Dispositivi di espansione e di impianto del vapore;

Rianimatori; Autorespiratori; Misuratore di ossigeno;

Estintori portatili a schiuma e a polvere chimica.

6. Laboratori dotati delle seguente idonea strumentazione:

Banco prove esplosività;

Pompe eiettori;

Compressori;

Sonde di livello;

Sistema didattico di impianto di gas inerte con particolare riguardo alle navi gasiere;

Schemi didattici o modelli di impianti per la riliquefazione;

Centralina oleodinamica per il comando delle valvole del carico;

Valvole del carico e relativi meccanismi di comando (sistemi di servocomando – dispositivi per la trasmissione di segnali di comando e controllo);

Valvole di sicurezza (pressione/vuoto, a non ritorno, ad alta velocità di scarico, di accesso di flusso, a chiusura rapida);

Valvole a servocomando pneumatico;

Impianti per il controllo della temperatura dello scafo e del carico;

Trasduttori e dispositivi per trasmettere un segnale da un sensore alla stazione di controllo;

Scambiatori di calore/riscaldatore.

Si dovrà disporre di un'apparecchiatura che svolga le funzioni e i processi di impianti di bordo al fine di rendere realistiche le condizioni operative, attraverso modelli reali o adeguati modelli matematico-informatici che permetta di:

mostrare il corretto comportamento delle operazioni di carico e scarico tenendo anche conto delle diverse tipologie del carico stesso;

strumentazione di rilievo per le funzioni essenziali;

interblocchi a sequenza logica con segnalazioni, ottica ed acustica, di errore di manovra e di avaria;

sistema di comando che permetta all'operatore di gestire l'impianto; le risposte ai comandi dell'operatore dovranno essere date dall'apparecchiatura in modo automatico;

consolle di comando/postazione per l'istruttore che consenta variazioni simulate delle condizioni operative dell'impianto e intromissione delle possibili avarie che si verificano a bordo.

ALLEGATO *D*

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO

1) Il corpo istruttori è composto da istruttori in possesso dei seguenti requisiti:

a) Laurea in Ingegneria navale o meccanica che abbia acquisito alternativamente:

Almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine;

Almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali;

Almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di classificazione IACS;

Almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di prodotti liquidi pericolosi alla rinfusa.

b) Laurea in discipline nautiche con almeno cinque anni di insegnamento nelle materie nautiche negli ex Istituti Nautici/Università ovvero laurea magistrale in scienza e tecnologia della navigazione con almeno tre anni di insegnamento nelle materie nautiche negli Istituti Trasporti e Logistica/Università;

c) Comandante/Primo Ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale, di cui almeno uno su navi gasiere;

d) Direttore di macchina/Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000kW, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale, di cui almeno uno su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

e) Laurea in chimica o ingegneria chimica con esperienza di almeno un anno nel settore degli idrocarburi e delle merci pericolose;

f) Un medico specializzato in medicina del lavoro.

Sono ritenuti idonei gli istruttori già accreditati ai sensi del decreto 18 luglio 1991.

Sono ritenuti idonei gli istruttori già accreditati per lo svolgimento di altri corsi purché dimostrino il possesso dei requisiti di cui sopra.

2) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori di cui al punto 1), per essere ammessi a far parte del corpo istruttori devono attenersi alle disposizioni di cui al decreto 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore».

3) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino il simulatore per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n. 6.10 dell'IMO e sull'uso del particolare simulatore utilizzato all'interno del corso.

4) Il Direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con comprovata esperienza di almeno 2 anni nell'ambito della formazione, deve attenersi alle disposizioni del decreto 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore».

ALLEGATO *E*

VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

Per la valutazione della prova pratica dovrà essere utilizzata la seguente scala tassonomica. La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno “sufficiente” che corrisponde al voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.

SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA		
DESCRIZIONE	GIUDIZIO	VOTO NELLA SCALA DECIMALE
A. Non comprende ciò che deve eseguire; Esegue solo in minima parte la prova; Non è in grado di portare a termine la Prova;	INSUFFICIENTE	1-5
B. Comprende ciò che deve eseguire; Completa la prova in modo corretto; Impiega il giusto tempo;	SUFFICIENTE	6
C. Comprende ed esegue la prova in modo Corretto e nel tempo stabilito; Dimostra abilità personali nell’esecuzione della prova, sa fronteggiare imprevisti;	BUONO	7
D. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee.	DISTINTO	8
E. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee; Dimostra di saper fronteggiare con padronanza anche situazioni nuove con prontezza di spirito e di riflessi.	OTTIMO	9-10

ALLEGATO *F*

Modello di Attestato

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato in materia di

"Addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti"

Statement of training for seafarer in "Advanced Training for liquefied gas tanker cargo operations"

Si certifica che il Sig./Sig.ra ………………………………..
We hereby certify that Mr/Ms

Nato/a a ………………………………………………….il………………………………………..
born in *on*

iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di……………………………............
entered in the registers of Marine Department of

al n° ……………………………………Codice Fiscale: …………………………………………….
at n. *Fiscal code*

ha frequentato dal………………………..al………………………………..con esito favorevole il
has attended from *to* *with positive results the*

Corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti

"Advanced Training for liquefied gas tanker cargo operations"

presso……………………………………………………………….,riconosciuto dal Ministero
at *recognized by Ministry of*

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters

con Decreto n.°……………………………….in data………………………………………………
with Decree n. *on date*

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola V/1-2, paragrafo 3 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 come emendata, della Sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del relativo Codice STCW e del modello di corso IMO 1.05, e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale . ……………………………
The above mentioned training course has taken place in accordance with regulation V1-2, paragraph 3 of STCW 78 Convention, as emended and of the Section A-V/1-2, paragraph 2, of STCW code, and in compliance with IMO Model course 1.05 and with procedures of the D.Decree…………………..……………………..

Data del rilascio ……………………
Date of issue

Registrato al n. ……………..
Registered at n. ………………..

Il Direttore del Corso
Responsible of training
…………………………………………

Il Presidente della Commissione d'esame
President of examination commission
………………………………………………

Firma del titolare dell'attestato ....
Signature of the holder of this statement

16A02841
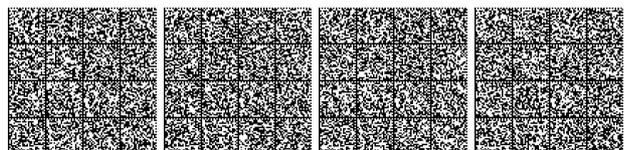
DECRETO 1° aprile 2016.

Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;

Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995;

Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dal 21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila);

Viste la regola V/1-1 paragrafo 5 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-1, paragrafo 3, del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di addestramento avanzato per il personale marittimo destinato a prestare servizio su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;

Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 "Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare", con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla "Procedura d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo";

Visto il decreto 31 luglio 1991 "Istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche" come modificato dal decreto 31 ottobre 1991 e dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001;

Visto il modello di corso 1.03 "Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations" dell'Organizzazione Marittima Internazionale;

Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – Divisione 3° - con nota prot. n. 7767 del 16 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento avanzato obbligatorio per i Comandanti, i Direttori di Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale marittimo con una diretta responsabilità per le operazioni di carico, discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo di nave cisterna adibita al trasporto di prodotti chimici, in conformità a quanto previsto nella regola V/1-1, paragrafo 5 dell'annesso alla Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata e nella sezione A-V/1-1, paragrafo 3, del relativo codice STCW.

Art. 2.

Conseguimento dell'addestramento avanzato

1. Per conseguire l'addestramento avanzato ogni candidato è tenuto a dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;

b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di cui alla lettera *a)* almeno tre mesi consecutivi di navigazione su navi cisterna superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di prodotti chimici, durante i quali il marittimo abbia partecipato ad almeno una operazione di caricazione e una di discarica attestata dal Comando di bordo secondo il modello in allegato A; e

c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento di cui al successivo art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

Organizzazione del corso di addestramento

1. Il corso di addestramento ha una durata non inferiore alle 70 ore, di cui non meno di 30 impiegate in esercitazioni pratiche.

2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)*

dell'art. 2 del presente decreto, in numero non superiore a 20, e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata. Gli stessi sono suddivisi in gruppi non superiori alle 5 unità, per le esercitazioni pratiche.

3. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato B del presente decreto.

4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 3, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato B sono trattati dagli istruttori di cui all'allegato D secondo le specifiche competenze per materia.

Art. 4.

Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato

1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori, di cui uno svolge anche le funzioni di segretario.

2. L'esame di cui al comma 1., relativo agli argomenti indicati nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti (es.: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato E e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame è superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.

3. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, è rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato F del presente decreto.

Art. 5.

Rilascio del certificato di addestramento

1. Per il personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento avanzato con le modalità di cui al precedente art. 2 del presente decreto, a cura dell'ufficio di iscrizione, è riportata, sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera *aaa)* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015, la seguente annotazione: "Addestramento avanzato per le operazioni del carico su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici - Certificate of Proficiency on Advanced training for chemical tanker cargo operations" Reg. V/1-1, par 5, Sec. A-V/1-1, par 3".

2. L'addestramento di cui sopra ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni per coloro che abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici nel quinquennio di validità del certificato.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Entro la data del 31 dicembre 2016, per il personale marittimo, che sia in possesso di un attestato di superamento del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici, di cui all'art. 2 del decreto 7 agosto 2001, in corso di validità, è riportata, a cura dell'ufficio di iscrizione, sul certificato dell'addestramento conseguito l'annotazione di cui all'art. 5 del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti, enti o società, riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici, ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1991 come modificato, ai fini del mantenimento del riconoscimento e dell'erogazione del corso di cui al presente decreto, dichiarano di essersi adeguati alle presenti disposizioni, mediante comunicazione scritta, da far pervenire al Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto.

Art. 7.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto ministeriale 31 luglio 1991 "Istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche";

b) il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 "Sostituzione dell'allegato B al decreto ministeriale 31 luglio 1991 concernente l'istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche";

c) il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 – "Modifica della certificazione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2016

Il comandante generale: MELONE

ALLEGATO *A*
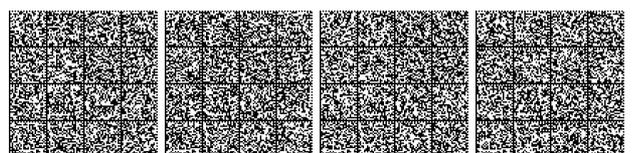
Modello di attestato delle operazioni di caricazione e discarica effettuate a bordo di navi chimichiere

…………………………………………..
(Intestazione della compagnia di navigazione)
Attestato delle operazioni di caricazione e discarica effettuate a bordo di navi chimichiere
Documentary evidence on loading and unloading operations on board chemical tanker

Si attesta che il Sig./Sig.ra ………………………………..
I hereby certify that Mr/Ms

Nato/a a ………………………………………………….il…………………………………………..
born in *on*

iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di……………………………..............
entered in the registers of Marine Department of

al n° ……………………………………… Codice Fiscale: ………………………………………….
at n. *Fiscal code*

imbarcato il………………………………….. sbarcato il……………………………….
embarked on *disembarked on*

a bordo della M/c ……………………………………………… Tipo di nave……………………………..
on board M/t *Type of ship*

IMO n° …………………………………………
IMO n°

ha partecipato alle seguenti operazioni di caricazione e discarica secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale……………………
has attended the following loading and unloading operations in compliance with procedures of the D.Decree……………………..

Data……………………Porto di ……………………………Carico/Discarica
Date Port of Loadin/unloading
Data……………………Porto di ……………………………Carico/Discarica
Date Port of Loadin/unloading
Data……………………Porto di ……………………………Carico/Discarica
Date Port of Loadin/unloading

Data del rilascio …………………… ……………………
Date of issue

Timbro
Nave
Ship's seal

Il Comandante della nave
Master
…………………………………………

Firma del marittimo ....
Signature of seafarer

ALLEGATO *B*

Programma del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici

Competenza	Conoscenze	Teoria	Pratica
Capacità di condurre in sicurezza e controllare tutte le operazioni del carico	**1. Caratteristiche costruttive delle navi chimichiere** 1.1. Sistemi di costruzione navale delle navi cisterna; 1.2. Impianti e attrezzature di pompaggio; 1.3. Sistemazioni delle cisterne del carico; 1.4. Schema linee del carico e drenaggi; 1.5. Sistemi di monitoraggio delle temperature e pressioni delle cisterne carico ed allarmi; 1.6. Sistemi di rilevamento dei livelli delle cisterne carico ed allarmi; 1.7. Sistemi di rilevamento di gas pericolosi; 1.8. Sistemi di riscaldamento e raffreddamento del carico; 1.9. Sistemi per la pulizia delle cisterne del carico; 1.10. Sistemi di monitoraggio e controllo ambientale; 1.11. Sistema di zavorramento; 1.12. Sistemi di monitoraggio della pressione/depressione cisterne carico e sistemi di ventilazione degli alloggi; 1.13. Sistemi di recupero e gestione vapore dalle cisterne carico; 1.14. Sistemi antincendio; 1.15. Dettagli costruttivi delle cisterne carico, tipi di tubazioni, equipaggiamenti delle cisterne e trattamento protettivo; 1.16. Gestione del carico residuo delle cisterne carico; **2 Conoscenza del tipo di pompe per la movimentazione del carico, rendimento, efficienza e sistemi di arresto di emergenza** **3 Metodi di implementazione della sicurezza a bordo** **4 Conoscenza e comprensione dei sistemi di monitoraggio e sicurezza a bordo e degli arresti emergenza dei macchinari** **5 Sistemi di calcolo per caricazione/discarica e movimentazione del carico** 5.1. Capacità di effettuare misurazioni del carico ai fini del calcolo di stabilità e robustezza; **6 Conoscenza degli effetti del carico liquido ai fini dell'assetto nave, stabilità e robustezza strutturale** **7 Conoscenza e comprensione alle operazioni del carico di prodotti chimici, incluso:** 7.1 Piani di caricazione e discarica; 7.2 Piani di zavorramento e dezavorramento; 7.3 Operazioni di pulizia delle cisterne carico; 7.4 Controllo dei gas nocivi all'ambiente nelle cisterne carico; 7.5 Sistemi di inertizzazione delle cisterne carico; 7.6 Metodi per rendere una cisterna carico libera da gas (gas-freeing);	18	28

	7.7 Sistema di trasferimento carico da Nave a Nave; 7.8 Inibitori e stabilizzatori del prodotto trasportato; 7.9 Riscaldamento e raffreddamento del prodotto trasportato e conseguenze alle aree carico adiacenti; 7.10 Compatibilità e segregazione del prodotto trasportato; 7.11 Alta viscosità del prodotto trasportato; 7.12 Gestione del residuo del prodotto trasportato 7.13 Procedure per l'ingresso nelle cisterne carico **8 Procedure, piani e controlli gestionali per le operazioni di movimento del carico** **9 Conoscenza all'uso e calibrazione degli strumenti portatili di misurazione gas** **10 Gestione e monitoraggio del personale addetto alla movimentazione del carico**		
Familiarità con le proprietà chimiche e fisiche delle sostanze liquide nocive trasportate	**1 Conoscenza e comprensione delle proprietà chimiche e fisiche delle sostanze liquid nocive, tra cui:** 1.1. Categoria del prodotto chimico (corrosione, tossicità, infiammabilità, esplosività); 1.2. Gruppi chimici e uso industriale; 1.3. Reattività del prodotto trasportato **2 Comprensione delle schede di sicurezza del prodotto trasportato (MSDS)**	2	2
Precauzioni per la prevenzione dei rischi	**1 Conoscenza e comprensione dei pericoli derivati dal trasporto del prodotto del carico ai fini**: 1.1. Infiammabilità ed esplosione; 1.2. Tossicità; 1.3. Rischi per la salute; 1.4. Inertizzazione del prodotto trasportato; 1.5. Pericoli elettrostatici; 1.6. Reattività; 1.7. Corrosività; 1.8. Temperatura inferiore di ebollizione; 1.9. Prodotti con alta densità; 1.10. Solidificazione del prodotto trasportato; 1.11. Polimerizzazione del prodotto trasportato. **2 Conoscenza e comprensione di pericoli per la non-conformità di applicazione delle normative in uso**	5	
Precauzioni per la sicurezza e la salute sul lavoro	**1 Conoscenza, comprensione e rispetto della sicurezza al lavoro, incluso l'analisi di rischio per la salute alle persone di bordo su navi chimichiere:** 1.1 Precauzioni per l'accesso in spazi chiusi e uso di apparecchi autorespiratori; 1.2 Precauzioni da seguire prima e durante lo svolgimento di lavori manutentivi; 1.3 Precauzioni per lavori a caldo e a freddo; 1.4 Precauzioni per lavori elettrici; 1.5 Uso di appropriati equipaggiamenti di protezione individuale (PPE).	3	

Risposta alle emergenze	**1 Conoscenze e comprensione delle procedure di emergenza su navi chimichiere:** 1.1 Piani di emergenza nave; 1.2 Procedure di arresto di emergenza delle operazioni del movimento del carico; 1.3 Azioni da intraprendere nel caso di avarie al sistema di funzionamento e monitoraggio del carico; 1.4 Sistema antincendio per navi chimichiere; 1.5 Recupero persona da spazi chiusi; 1.6 Reattività del carico; 1.7 Caricazione e discarica; 1.8 Uso delle schede di sicurezza del prodotto trasportato (Material Safety Data Sheet - MSDS). **2 Azioni da intraprendere in caso di collisioni, incaglio ed inquinamento** **3 Conoscenza delle procedure di intervento medico di primo soccorso a bordo delle chimichiere con riferimento al manual: *Medical First Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG)***	6	
Precauzioni per prevenire l'inquinamento dell'ambiente	**1 Conoscenza delle procedure per la prevenzione dell'inquinamento marino, dell'aria e dell'ambiente**	2	
Monitoraggio e controllo sulla conformità ai requisiti previsti da fonti normative	**1 Conoscenza e comprensione delle disposizioni della Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento dalle navi (MARPOL) e altri strumenti rilevanti IMO, linee guida delle industrie, disposizioni e regolamenti applicabili emanati dalle autorità marittime e/o portuali.** **2 Competenza ed uso del codice IBC e relativi documenti**	4	
	SubTotale	**40**	**30**
Totale		**70**	

ALLEGATO *C*

Strutture, attrezzature e materiale didattico per lo svolgimento del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici

1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale di proiezione (PC, videoproiettore), televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili).
2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:
   a) manuale istruttore;
   b) proiezioni con video proiettore;
   c) filmati Audio-Video relativi agli argomenti trattati;
   d) testi di riferimento IMO aggiornati;
3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti;
4. Predisposizione di lavori di gruppo e successiva discussione ed analisi.
5. Equipaggiamento:
   - Rianimatori; Autorespiratori; Misuratore di ossigeno;
   - Analizzatori fissi e portatili, di atmosfere infiammabili e tossiche;
   - Termometri;
   - Estintori portatili a schiuma e a polvere chimica.
6. Laboratori dotati delle seguente idonea strumentazione:
   - Banco prove esplosività;
   - Sistema didattico di impianto di gas inerte;
   - Banco di prova pompe: centrifughe, alternative (stripping), immerse;
   - Banco eiettori;
   - Calcolatore per la determinazione delle sollecitazioni, stabilità, assetto;
   - Sonde di livello o immagini e video che dimostrino il loro funzionamento;
   - Centralina oleodinamica per il comando delle valvole del carico;
   - Valvole del carico e relativi meccanismi di comando (sistemi di servocomando – dispositivi per la trasmissione di segnali di comando e controllo);
   - Valvole di sicurezza (pressione/vuoto, a non ritorno, ad alta velocità di scarico);
   - Macchinette per il lavaggio delle cisterne;
   - Impianto per la dimostrazione del “colpo d’ariete”;
   - Si dovrà disporre di un’apparecchiatura che svolga le funzioni e i processi di impianti di bordo al fine di rendere realistiche le condizioni operative, attraverso modelli reali o adeguati modelli matematico-informatici che permetta di:
     - mostrare il corretto comportamento delle operazioni di carico e scarico tenendo anche conto delle diverse tipologie del carico stesso;
     - strumentazione di rilievo per le funzioni essenziali;
     - interblocchi a sequenza logica con segnalazioni, ottica ed acustica, di errore di manovra e di avaria;
     - sistema di comando che permetta all’operatore di gestire l’impianto; le risposte ai comandi dell’operatore dovranno essere date dall’apparecchiatura in modo automatico;
     - consolle di comando/postazione per l’istruttore che consenta variazioni simulate delle condizioni operative dell’impianto e intromissione delle possibili avarie che si verificano a bordo

ALLEGATO *D*

Composizione del corpo istruttori e direttore del corso

1) Il corpo istruttori è composto da istruttori in possesso dei seguenti requisiti:
   a) Laurea in Ingegneria navale o meccanica che abbia acquisito alternativamente:
      - Almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine;
      - Almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali;
      - Almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di classificazione IACS;
      - Almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di prodotti liquidi pericolosi alla rinfusa.

   b) Laurea in discipline nautiche con almeno cinque anni di insegnamento nelle materie nautiche negli ex Istituti Nautici/Università ovvero laurea magistrale in scienza e tecnologia della navigazione con almeno tre anni di insegnamento nelle materie nautiche negli Istituti Trasporti e Logistica/Università;
   c) Comandante/Primo Ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale, di cui almeno uno su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
   d) Direttore di macchina/Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000kW, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale, di cui almeno uno su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
   e) Laurea in chimica o ingegneria chimica con esperienza di almeno un anno nel settore degli idrocarburi e delle merci pericolose;
   f) Un medico specializzato in medicina del lavoro.

   - Sono ritenuti idonei gli istruttori già accreditati ai sensi del decreto 31 luglio 1991.
   - Sono ritenuti idonei gli istruttori già accreditati per lo svolgimento di altri corsi purché dimostrino il possesso dei requisiti di cui sopra.

2) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori di cui al punto 1), per essere ammessi a far parte del corpo istruttori devono attenersi alle disposizioni di cui al decreto 17 dicembre 2015 "Istituzione del corso di formazione per formatore".

3) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino il simulatore per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO e sull'uso del particolare simulatore utilizzato all'interno del corso.

4) Il Direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con comprovata esperienza di almeno 2 anni nell'ambito della formazione, deve attenersi alle disposizioni del decreto 17 dicembre 2015 "Istituzione del corso di formazione per formatore".

ALLEGATO *E*

VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

Per la valutazione della prova pratica dovrà essere utilizzata la seguente scala tassonomica. La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno "sufficiente" che corrisponde al voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.

SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA		
DESCRIZIONE	GIUDIZIO	VOTO NELLA SCALA DECIMALE
A. Non comprende ciò che deve eseguire; Esegue solo in minima parte la prova; Non è in grado di portare a termine la Prova;	INSUFFICIENTE	1-5
B. Comprende ciò che deve eseguire; Completa la prova in modo corretto; Impiega il giusto tempo;	SUFFICIENTE	6
C. Comprende ed esegue la prova in modo Corretto e nel tempo stabilito; Dimostra abilità personali nell'esecuzione della prova, sa fronteggiare imprevisti;	BUONO	7
D. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee.	DISTINTO	8
E. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee; Dimostra di saper fronteggiare con padronanza anche situazioni nuove con prontezza di spirito e di riflessi.	OTTIMO	9-10

ALLEGATO *F*

Modello di Attestato

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato in materia di

"Addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici"

Statement of training for seafarer in "Advanced Training for chemical tanker cargo operations"

Si certifica che il Sig./Sig.ra ……………………………….
We hereby certify that Mr/Ms

Nato/a a ………………………………………………..il………………………………………..
born in *on*

iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di……………………………..............
entered in the registers of Marine Department of

al n° ……………………………………Codice Fiscale: ……………………………………………
at n. *Fiscal code*

ha frequentato dal………………………..al………………………………..con esito favorevole il
has attended from *to* *with positive results the*

Corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici

"Advanced Training for chemical tanker cargo operations"

presso……………………………………………………………….,riconosciuto dal Ministero
at *recognized by Ministry of*

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters

con Decreto n.°……………………………….in data……………………………………………
with Decree n. *on date*

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola V/1-1, paragrafo 5 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 come emendata, della Sezione A-V/1-1, paragrafo 3, del relativo Codice STCW e del modello di corso IMO 1.03, e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale . ……………………………
The above mentioned training course has taken place in accordance with regulation V1-1,paragraph 5 of STCW 78 Convention, as emended and of the Section A-V/1-1, paragraph 3, of STCW code, and in compliance with IMO Model course 1.03 and with procedures of the D.Decree…………………..……………………..

Data del rilascio ……………………
Date of issue

Registrato al n. ……………..
Registered at n. ………………..

Il Direttore del Corso
Responsible of training
…………………………………………

Il Presidente della Commissione d'esame
President of examination commission
………………………………………………

Firma del titolare dell'attestato ....
Signature of the holder of this statement

16A02842
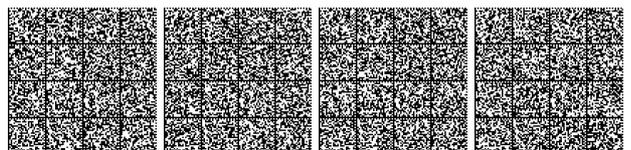
DECRETO 1° aprile 2016.

Scioglimento della «Elettronia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Vista la nota del Provveditorato interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna n. 1319 del 22 gennaio 2016, con la quale si comunica la rilevante situazione debitoria della Coop. Ed. «Elettronia» di Roma come da atto di pignoramento dei crediti verso terzi emesso da Equitalia allegato alla medesima nota;

Preso atto della visura camerale che la cooperativa Ed. «Elettronia» di Roma ha depositato l'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 2009;

Ritenuto di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore in quanto la cooperativa ed. «Elettronia» ha omesso di depositare il bilancio di esercizio dall'anno 2010 e si trova in una rilevante situazione debitoria ;

Vista la ministeriale n. 1183 del 1° febbraio 2016 con la quale questa Direzione ha chiesto alla Prefettura di Roma di pronunciarsi in ordine all'assenza di eventuali impedimenti all'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore al dott. Vincenzo Sarcina;

Tenuto conto che nei termini previsti la Prefettura medesima non ha dato riscontro alla ministeriale sopra citata, questa amministrazione può pertanto procedere all'affidamento di detto incarico;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 22 febbraio 2016 prot. n. 2176, non ha prodotto alcun riscontro;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Elettronia» con sede in Roma, codice fiscale 80110990589, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Sarcina, nato a Roma il 14 giugno 1974, codice fiscale SRCVCN74H14H501L, con studio in Roma, viale Cortina d'Ampezzo, 211;

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° aprile 2016

Il direttore generale: PALLAVICINI

16A02850

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 marzo 2016.

Attuazione del Registro nazionale delle varietà di piante da frutto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato, in forma riassunta, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si è previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria;

Visto il regolamento istitutivo del servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, adottata con decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991, ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1993, recante norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di noce, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993 relative a norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003 recante organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Visti i decreti ministeriali 7 settembre 2005 relativi ai riconoscimenti dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione istituiti presso Istituti di ricerca del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, istituti di ricerca delle Università, nonché di regioni e province autonome, pubblicati in forma riassunta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 14 dicembre 2005;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006 recante disposizioni generali per la produzione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee moltiplicazione agamica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 21 luglio 2006;

Visti i decreti ministeriali 20 novembre 2006 relativi alle norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati degli agrumi, della fragola, dell'olivo, delle pomoidee e delle prunoidee, pubblicati nel supplemento ordinario n. 142 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2007;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2009 relativo al riconoscimento del Centro di conservazione per la premoltiplicazione dell'Olivo, istituito presso l'IBIMET del CNR di Bologna, pubblicato in forma riassunta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 18 agosto 2009;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzioni di frutti (refusione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2010 ed in particolare gli articoli 3, 6 e 7;

Considerato che il Registro nazionale delle varietà da frutto deve assicurare una chiara identificazione delle varietà ai fini della commercializzazione dei relativi materiali di moltiplicazione sia della categoria «certificato», sia della categoria CAC;

Acquisito, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2010, n. 124, il parere del comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nella riunione del 29 gennaio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Articolazione del Registro

1. Il Registro nazionale delle varietà di piante da frutto e dei relativi portinnesti, istituito ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, di seguito denominato «Registro», è suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato dall'allegato al predetto decreto legislativo.

2. Il Registro di cui al comma precedente, in aggiunta ai generi e alle specie indicate nell'allegato del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, può contenere anche altri generi e specie ritenuti di particolare importanza per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale.

3. Il Registro contiene una apposita sezione nella quale sono elencati i Centri di conservazione per la premoltiplicazione riconosciuti nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale di cui al decreto ministeriale 24 luglio 2003.

Art. 2.

Informazioni sulle varietà iscritte

1. Il Registro comprende le seguenti informazioni:

a) la denominazione della varietà, oppure il codice di selezione;

b) eventuali marchi commerciali registrati;

c) eventuali sinonimi;

d) il costitutore, o l'avente diritto o il richiedente l'iscrizione;

e) l'eventuale indicazione se si tratta di varietà:

iscritta con «descrizione ufficialmente riconosciuta» ai sensi dell'art. 6, comma *c)*, sub 3), e comma 5 del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 o

«in corso di registrazione»;

f) la data di registrazione o, se del caso, del rinnovo della registrazione;

g) la data di scadenza della registrazione;

h) l'eventuale codice del brevetto italiano o della privativa comunitaria o numero della domanda;

i) la data di rilascio del brevetto o della privativa comunitaria o della domanda;

j) eventuale clone;

k) l'eventuale codice identificativo dell'accessione, se si tratta di varietà con produzione di materiali certificati, così come definito all'allegato 3 del decreto ministeriale 4 maggio 2006;

l) l'eventuale indicazione dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto;

m) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili.

Art. 3.

Iscrizione al registro delle varietà e dei cloni

1. Possono essere iscritte al Registro le varietà che soddisfano i requisiti e le condizioni indicate all'art. 6 del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124.

2. L'iscrizione di una varietà al Registro, avviene su richiesta degli interessati, secondo quando stabilito dal decreto ministeriale 4 maggio 2006, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti come materiale «pre-base», «base», «certificato» o «CAC».

3. Il Ministero può disporre, con proprio provvedimento, l'iscrizione di una varietà al Registro anche in assenza di apposita richiesta, qualora questa rivesta particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale.
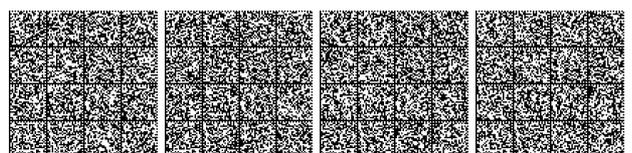
Art. 4.

Pubblicazione ed aggiornamento del Registro

1. L'elenco delle varietà, dei cloni, delle selezioni e delle accessioni iscritte al Registro, per effetto del presente decreto, nonché l'elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione è pubblicato sul sito del Ministero.

2. Gli aggiornamenti del Registro sono disposti con decreto del direttore generale competente, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Misure transitorie

1. Sono iscritte al Registro le varietà riconosciute dal Servizio nazionale di certificazione volontaria di cui al decreto ministeriale 24 luglio 2003.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 747

16A02815

DECRETO 23 marzo 2016.

Riconoscimento del Consorzio prosciutto di Carpegna e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Carpegna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;
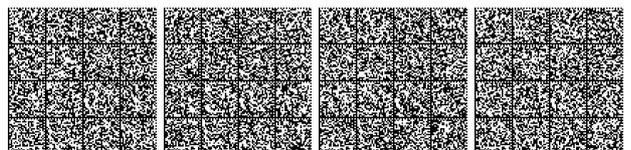
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Vista l'istanza presentata in data 11 febbraio 2015 dal Consorzio prosciutto di Carpegna con sede legale in Carpegna (PU), P.zza Conti n. 18, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato INEQ, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio prosciutto di Carpegna, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio prosciutto di Carpegna è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Prosciutto di Carpegna» registrata con Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio prosciutto di Carpegna, con sede in Carpegna (PU), P.zza Conti n. 18, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Prosciutto di Carpegna».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Prosciutto di Carpegna» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Prosciutto di Carpegna» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione», nella filiera preparazione di carni, individuata dall'art. 4, lettera *f)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
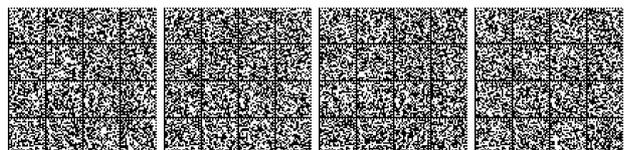
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 23 marzo 2016

Il direttore generale: GATTO

16A02814

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 febbraio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Star Service società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa "Star Service Società Cooperativa" richiede l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* codice civile nei confronti della suddetta società;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 109.626,00, si riscontra una massa debitoria di € 151.300,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 41.674,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Star Service Società Cooperativa", con sede in Milano (MI) (codice fiscale 04498370966) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Tiziano Cetarini (codice fiscale CTRTZN80H02A390P), nato ad Arezzo il 2 giugno 1980 ed ivi residente, in via Tripoli n. 2/H.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 febbraio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A02817

DECRETO 3 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aurora 91 - società cooperativa edilizia» in Chieri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Aurora 91 - Società cooperativa edilizia»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al

31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 199.108,00 si riscontrano debiti a breve per € 557.611,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di concordare con l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2515-*terdecies* del codice civile, ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aurora 91 - Società cooperativa edilizia», con sede in Chieri (Torino) (codice fiscale 06133940012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto de Martino (codice fiscale DMRRRT65C23H501V), nato a Roma il 23 marzo 1965 ed ivi domiciliato in via Velletri n. 35.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 marzo 2016

Il Ministro: GUIDI

16A02813

DECRETO 3 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Limpia società cooperativa in liquidazione», in Casalpusterlengo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa "Limpia Società Cooperativa in liquidazione" richiede l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* codice civile nei confronti della suddetta società;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 7.392,00, si riscontra una massa debitoria di € 179.707,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 183.320,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Limpia Società Cooperativa in liquidazione", con sede in Casalpusterlengo (LO) (codice fiscale 07247220960) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimiliano Ghizzi (codice fiscale GHZMSM66L15E897N), nato a Mantova il 15 luglio 1966 ed ivi domiciliato in via Silvio Pellico n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 marzo 2016

Il Ministro: GUIDI

16A02818
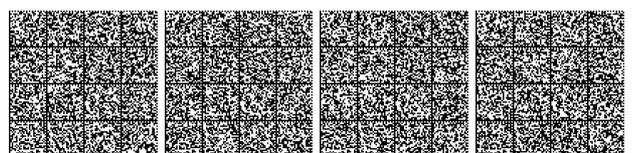
DECRETO 4 marzo 2016.

Scioglimento della società cooperativa «Tzimbar Balt società cooperativa», in Tambre e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative - Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Tzimbar Balt Società Cooperativa" con sede in Tambre (BL) - codice fiscale 00946350253, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mazzai, nato a Negrar (VR) il 10 giugno 1980 (codice fiscale MZZ NDR 80H10 F861P), domiciliato in Verona, Via Santa Teresa n. 51/H.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A02819

DECRETO 4 marzo 2016.

Scioglimento della società cooperativa «Errebi Global Service», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative — Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che harmo confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975 , n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Errebi Global Service" con sede in Padova (PD), c.f. 04418380285, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mazzai, nato a Negrar (VR) il 10 giugno 1980 (codice fiscale MZZ NDR 80H10 F861P), domiciliato in Verona, Via Santa Teresa n. 51/H.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A02824

DECRETO 7 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa C. Colombo a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "Cooperativa C. Colombo a responsabilità limitata" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 giugno 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.312.591,00, si riscontra una massa debitoria di 2.580.079,00 ed un patrimonio netto negativo di 1.498.964,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa C. Colombo a responsabilità limitata", con sede in Genova (codice fiscale 00267640100) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Costantini, nato a Genova il 27 settembre 1976 (codice fiscale CST SFN 76P27 D969V), ivi domiciliato in via E. Guala, 15/7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 marzo 2016

D'ordine del Ministro il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A02816

DECRETO 17 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «BZ Società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «BZ società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 603.919, 00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 638.615,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 73.437,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «BZ società cooperativa», con sede in Napoli (codice fiscale 03731900233) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sergio Locoratolo (codice fiscale LCRSRG68C07F839J), nato a Napoli il 7 marzo 1968 ed ivi domiciliato in via Andrea d'Isernia n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2016

Il Ministro: GUIDI

16A02822

DECRETO 17 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agrifoglio società cooperativa sociale», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Agrifoglio società cooperativa sociale";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale della cooperativa al 30 giugno 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.403.484,00 si riscontra una massa debitoria di € 5.527.431,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 2.123.947,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Agrifoglio società cooperativa sociale", con sede in Napoli (codice fiscale 02959970969) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il prof. Alberto Dello Strologo (codice fiscale DLLLRT70B07H501K), nato a Roma il 7 febbraio 1970 ed ivi domiciliato in Piazza Istria n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2016

Il Ministro: GUIDI

16A02823

DECRETO 17 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Stelletta coop. edil. a r.l.», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di sostituzione del liquidatore, nei confronti della società cooperativa «La Stelletta Coop. edil. a r.l.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 12.918,00, si riscontra una massa debitoria di € 37.726,00 ed un patrimonio netto negativo di € -24.808,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Stelletta Coop. edil. a r.l.», con sede in Napoli (codice fiscale 01585280637) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Mazzeo (codice fiscale MZZLNZ46R04G496L), nato a Pescopagano (Potenza) il 4 ottobre 1946 e domiciliato in Napoli, via Niccolò Tommaseo n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2016

Il Ministro: GUIDI

16A02834

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 aprile 2016.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013. Proroga contabilità speciale n. 5760. (Ordinanza n. 331).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della Regione Emilia-Romagna, nonché le delibere del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2013 e del 27 settembre 2013 che ne hanno disposto la proroga, da ultimo, fino al 3 febbraio 2014;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della Regione Emilia-Romagna»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 130 del 22 novembre 2013, adottata in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della Regione Emilia-Romagna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 155 del 26 febbraio 2014, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della medesima regione nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013»;

Visto l'art. 2, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 12 maggio 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 2014, n. 93;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Vista la nota del 10 febbraio 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna ha chiesto il mantenimento della contabilità speciale n. 5760, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 7 maggio 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 155 del 26 febbraio 2014, è autorizzato fino al 6 marzo 2017 il mantenimento della contabilità speciale n. 5760, già aperta ai sensi dell'ordinanza Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 7 maggio 2013.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A02843
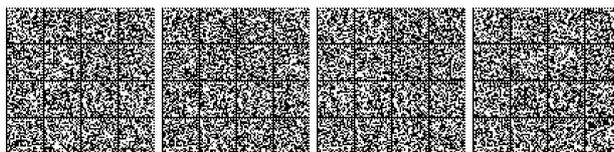
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 21 marzo 2016.

Comparto Regioni ed Autonomie Locali – Personale non dirigenziale. Valutazione di idoneità dell'Accordo nazionale dell'8 marzo 2016, di integrazione dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, del 19 settembre 2002, sottoscritto dall'ARAN e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali. (Delibera n. 16/129).

LA COMMISSIONE

Nel procedimento pos. n. 2400/15, premesso che:

l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, la tutela del patrimonio artistico, con particolare riguardo ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;

l'art. 2, comma 1, lettera *i)*, dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali - Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181, del 25 settembre 2002, annovera, tra i servizi pubblici essenziali, i servizi culturali;

l'art. 2, comma 2, par. 13), del citato Accordo prevede che, in caso di sciopero, debba essere garantita l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'Amministrazione;

l'art. 5 del suddetto Accordo disciplina i criteri di individuazione del contingente di personale da esonerare dallo sciopero, al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili;

l'art. 6, comma 5, di tale Accordo individua i periodi di franchigia durante i quali non possono essere effettuati scioperi, anche nei servizi culturali;

il decreto-legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante «Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione», convertito nella legge n. 182 del 12 novembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2015, ha modificato l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevedendo, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, oltre ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall'art. 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004;

a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 182 del 12 novembre 2015, l'ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, ha convocato, per il giorno 23 novembre 2015, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Comparto, per l'avvio della trattativa diretta all'integrazione dell'Accordo vigente nel settore, a seguito delle modifiche apportate dalla citata legge di conversione;

con nota del 24 novembre 2015, l'ARAN ha rappresentato alla Commissione che, nel corso del predetto incontro, le Organizzazioni sindacali hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la prosecuzione delle trattative dirette all'individuazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

la Commissione di garanzia, rilevata la sostanziale distanza tra le parti sociali, ha adottato, con delibera n. 16/02, dell'11 gennaio 2016, una Proposta di Regolamentazione provvisoria in materia di prestazioni indispensabili, ex art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità;

in data 23 febbraio 2016, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Comparto Ministeri e l'ARAN hanno sottoscritto l'Accordo di integrazione dell'Accordo nazionale per il Comparto Ministeri, dell'8 marzo 2005, dando attuazione alle disposizioni contenute nella legge di conversione 12 novembre 2015, n. 182;

con nota del 29 febbraio 2016, la Commissione ha invitato l'ARAN e le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Regioni ed Autonomie Locali a manifestare la propria disponibilità al raggiungimento, in tempi brevi, di un analogo Accordo quanto più ampiamente condiviso, per il settore dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità;

con l'Accordo nazionale dell'8 marzo 2016, siglato da tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto, le parti firmatarie hanno integrato l'Accordo nazionale per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali, del 19 settembre 2002, dando attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del decreto-legge n. 146 del 20 settembre 2015, che ha modificato l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

con nota del 9 marzo 2016, l'ARAN ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del predetto Accordo, per la prescritta valutazione di idoneità;

in data 14 marzo 2016, la Commissione ha trasmesso il testo di tale Accordo alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo parere;

entro il termine del 21 marzo 2016, fissato dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non è pervenuto alcun parere da parte delle Associazioni degli utenti e dei consumatori;

Considerato che:

1) l'Accordo di integrazione dell'8 marzo 2016, allegato alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale, risulta sottoscritto dall'ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, e da tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto;

2) il testo dell'Accordo integra il vigente Accordo collettivo nazionale, del 19 settembre 2002, in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni ed Autonomie Locali – Personale non dirigenziale, in attuazione della legge n. 146 del 1990, così come modificata dal decreto-legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante «Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione», convertito con modifiche nella legge n. 182 del 12 novembre 2015;

3) il predetto Accordo prevede, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, la vigilanza sui beni culturali nonché l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall'art. 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004;

4) l'Accordo individua le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, prevedendo la tutela, custodia e vigilanza dei beni culturali, nonché la pubblica fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati nell'art. 101, comma 3, del codice dei beni culturali, nella misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti;

5) l'Accordo demanda la stipulazione dei relativi Protocolli di attuazione alla successiva contrattazione decentrata;

6) l'Accordo consente alle parti di ricorrere ad un criterio alternativo di garanzia del servizio, dettato da specifiche esigenze dell'utenza o oggettiva compromissione del diritto di sciopero, consistente nell'individuazione, mediante Protocollo d'Intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura, coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza;

7) l'Accordo disciplina puntualmente le modalità di individuazione dei contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili in caso di sciopero;

8) l'Accordo prevede, limitatamente ai servizi di fruizione di beni culturali, specifici periodi di franchigia adeguati ad assicurare un adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e la vigilanza, fruizione e valorizzazione di musei e altri istituti e luoghi della cultura;

Rilevato

che l'Accordo nazionale di integrazione dell'8 marzo 2016 è idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

Revoca

la Proposta di Regolamentazione provvisoria in materia di prestazioni indispensabili, ex art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità, adottata con delibera n. 16/02, dell'11 gennaio 2016;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo di integrazione dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali - Personale non dirigenziale, sottoscritto in data 8 marzo 2016, da ARAN e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali;

Dispone

la trasmissione della presente delibera all'ARAN e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali, nonché ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e all'ANCI;

Dispone

inoltre la pubblicazione del citato Accordo e della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento degli stessi sul sito Internet della Commissione di garanzia.

Roma, 21 marzo 2016

Il Presidente: ALESSE

ALLEGATO

ACCORDO DI INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO NELL'AMBITO DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI

Il giorno 8 marzo 2016, alle ore 17,00 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'Aran nella persona del Presidente Dott. Sergio Gasparrini (firmato) e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni
CGIL FP (firmato)	CGIL (firmato)
CISL FP (firmato)	CISL (firmato)
UIL FPL (firmato)	UIL (firmato)
CSA Regioni Autonomie locali (firmato)	CGU-CISAL (firmato)

Al termine della riunione le parti sottoscrivono, l'allegato Accordo di integrazione dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nell'ambito del Comparto Regioni - Autonomie locali.
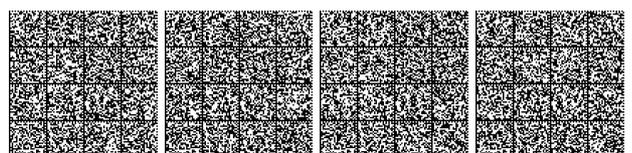
COMPARTO DELLE REGIONI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI

ACCORDO DI INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente accordo integra il vigente Accordo collettivo nazionale del 19 settembre 2002 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, in attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dal decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito dalla legge 12 novembre 2015, n. 182.

2. L'art. 1, comma 1, dell'Accordo del 19 settembre 2002 è così sostituito:

«1. Il presente accordo dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83, nonché dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.».

3. Per quanto non previsto dal presente testo contrattuale, restano confermate le disposizioni dell'Accordo del 19 settembre 2002, di cui al comma 1.

Art. 2.

Servizi pubblici essenziali

1. Nell'art. 2, comma 1, lett. *i)*, dell'Accordo del 19 settembre 2002, la previsione «servizi culturali» è sostituita con la seguente: «servizi culturali: vigilanza sui beni culturali nonché apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

2. Nell'art. 2, comma 2, del medesimo Accordo del 19 settembre 2002, il punto 13) è così sostituito:

«13) fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, da assicurare mediante:

a) la tutela, custodia e vigilanza dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo stato abbia trasferito la disponibilità;

b) la pubblica fruizione degli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1, lett. *i)* nella misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti;

c) qualora quest'ultima misura comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguata a garantire le specifiche esigenze dell'utenza, l'individuazione, mediante Protocollo d'intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura del pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza. La completezza del servizio deve essere garantita unicamente durante la suddetta fascia oraria.

Art. 3.

Contingenti di personale

1. Nell'art. 5 dell'Accordo del 19 settembre 2002, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«7. Per garantire la piena erogazione del servizio, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, punto 13), lett. *c)*, l'amministrazione ricorre al personale programmato nei normali turni.».

Art. 4.

Modalità di effettuazione degli scioperi

1. L'art. 6, comma 5, dell'Accordo del 19 settembre 2002, è così sostituito:

«5. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

a) dal 10 al 20 agosto;

b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;

c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;

d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;

e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali;

f) limitatamente ai servizi di fruizione dei beni culturali, nel mese di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.».

Art. 5.

Norma finale

1. In fase di prima applicazione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, sono stipulati, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo del 19 settembre 2002, i relativi protocolli di attuazione. Decorso tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e l'amministrazione adotta i necessari regolamenti, in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

2. I Protocolli di cui al presente Accordo garantiscono comunque un adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e la vigilanza, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 2, anche nell'ottica di assicurarne l'accessibilità in condizioni di sicurezza, valutando altresì la sussistenza dei presupposti, tenendo conto anche delle realtà territoriali, per l'applicazione dell'art. 2, comma 2, punto 13), lett. *c)*.

16A02840
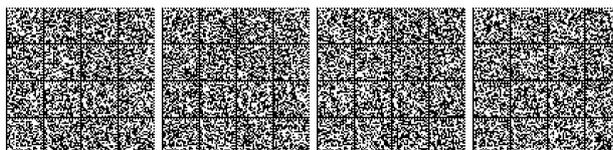
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Daktarin» e «Daktarin Dermatologico».

Estratto determina V&A n° 541 del 23 marzo 2016

Autorizzazione della variazione:

Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali DAKTARIN e DAKTARIN DERMATOLOGICO;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale DAKTARIN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC N. 024957060 - "20 mg/g gel orale" tubo 80 g

AIC N. 024957173 - "1200 mg capsule molli vaginali" 2 capsule vaginali

AIC N. 024957247 - "20 mg/g crema vaginale" 1 tubo da 78 g con 16 applicatori monouso

AIC N. 024957312 - "400 mg capsule molli vaginali" 3 capsule

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale DAKTARIN DERMATOLOGICO, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC N. 041411012 - "2% polvere cutanea" 1 barattolo da 30 g

AIC N. 041411024 - "2% crema" 1 tubo da 30 g

AIC N. 041411036 - "2% soluzione cutanea" 1 flacone da 30 ml

AIC N. 041411048 - "2% spray cutaneo, polvere" 1 contenitore con valvola spray 100 g

È inoltre autorizzata la rettifica dello Standard Terms della descrizione delle confezioni da:

AIC N. 041411012 - "2% polvere cutanea" 1 barattolo da 30 g

AIC N. 041411024 - "2% crema" 1 tubo da 30 g

AIC N. 041411036 - "2% soluzione cutanea" 1 flacone da 30 ml

AIC N. 041411048 - "2% spray cutaneo, polvere" 1 contenitore con valvola spray 100 g

a:

AIC N. 041411012 - "20 mg/g polvere cutanea" 1 barattolo da 30 g

AIC N. 041411024 - "20 mg/g crema" 1 tubo da 30 g

AIC N. 041411036 - "20 mg/g soluzione cutanea" 1 flacone da 30 ml

AIC N. 041411048 - "20 mg/g spray cutaneo, polvere" 1 contenitore con valvola spray 100 g

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

Janssen Cilag S.P.A. (codice fiscale 00962280590) con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23, 20093 - Cologno Monzese - Milano (MI) Italia

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02825

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stugeron»

Estratto determina V&A n° 542 del 23 marzo 2016

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di tipo I:

C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale STUGERON;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale STUGERON, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC N. 021688015 - "25 mg compresse" blister 50 compresse

AIC N. 021688027 - "75 mg capsule rigide" blister 20 capsule

AIC N. 021688054 - "75 mg/ml gocce orali soluzione" flacone 30 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02826

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Metadone Cloridrato Molteni», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 63/2016 del 22 marzo 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del Medicinale: METADONE CLORIDRATO MOLTENI.

Confezioni:

029610146 «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 10 ml;

029610161 «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 100 ml;

029610159 «1 mg/ml soluzione oral» 1 flacone 20 ml;

029610173 «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 40 ml;

029610134 «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 5 ml;

029610185 «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 60 ml;

029610209 «5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 10 ml;

029610211 «5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 20 ml;

029610197 «5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 5 ml;

029610021 «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 10 ml con chiusura a prova di bambino;

029610045 «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 100 ml con chiusura a prova di bambino;

029610060 «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 1000 ml;

029610033 «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml con chiusura a prova di bambino;

029610072 «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 40 ml con chiusura a prova di bambino;

029610019 «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 5 ml con chiusura a prova di bambino;

029610058 «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 500 ml;

029610084 «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml con chiusura a prova di bambino;

029610108 «5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 10 ml con chiusura a prova di bambino;

029610122 «5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 1000 ml;

029610110 «5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml con chiusura a prova di bambino;

029610096 «5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 5 ml con chiusura a prova di bambino;

029610235 «5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in pvc da 100 ml con chiusura a prova di bambino e bicchierino dosatore;

029610223 «5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in pvc da 60 ml con chiusura a prova di bambino e bicchierino dosatore.

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di esercizio S.p.A.

Procedura: nazionale con scadenza il 17 dicembre 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A02827

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ibuprofene Angenerico», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 62/2016 del 18 marzo 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: IBUPROFENE ANGENERICO.

Confezioni:

034178018 - 200 mg compresse rivestite 12 compresse;

034178020 - 200 mg compresse rivestite 24 compresse;

034178032 - 20 g/100 ml gocce orali, soluzione flacone da 12,5 ml.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.a.

Procedura Nazionale

Con scadenza il 4 dicembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A02828

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Losartan Pensa», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 61/2016 del 16 marzo 2016

Medicinale: LOSARTAN PENSA.

Confezioni:

039198015 «12,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/ALU;

039198027 «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/ALU;

039198039 «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/ALU.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a.

Procedura Mutuo Riconoscimento NL/H/1563/001-003/R/001

Con scadenza il 19 dicembre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione NL/H/1563/001-003/IB/008 - C1B/2014/2415, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A02829

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Paracetamolo Kabi», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 60/2016 del 16 marzo 2016

Medicinale: PARACETAMOLO KABI.

Confezioni:

A.I.C. n. 040381 016 «10 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 040381 028 «10 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 040381 030 «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 flaconcini in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 040381 042 «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 50 ml;

A.I.C. n. 040381 055 «10 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 040381 067 «10 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 040381 079 «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 flaconcini in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 040381 081 «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 040381 093 «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 50 ml;

A.I.C. n. 040381 105 «10 mg/ml soluzione per infusione» 50 sacche freeflex da 50 ml;

A.I.C. n. 040381 117 «10 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche freeflex da 50 ml;

A.I.C. n. 040381 129 «10 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 100 ml;

A.I.C. n. 040381 131 «10 mg/ml soluzione per infusione» 50 sacche freeflex da 100 ml;

A.I.C. n. 040381 143 «10 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche freeflex da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Fresen*ius* Kabi Italia S.R.L.

Procedura Decentrata DE/H/2511/001/R/001.

Con scadenza il 20 settembre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A02830

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisatracurio Kabi».

Estratto determina V&A/560 del 23 marzo 2016

Autorizzazione della variazione: B.I.z

Relativamente al medicinale: CISATRACURIO KABI.

Numero procedura europea: DE/H/2771/001-002/II/012.

Titolare AIC: Fresen*ius* Kabi Italia S.R.L.

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento dell'Active Substance Master File (versione 4.2) del principio attivo Cisatracurio besilato, produttore Perrigo API LTD (ex Chemagis), relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02831

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rulid».

Estratto determina V&A n. 538 del 23 marzo 2016

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e della Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale RULID.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale RULID, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026727014 - «150 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 026727038 - «bambini 50 mg compresse dispersibili» 12 compresse;

A.I.C. n. 026727040 - «300 mg compresse rivestite con film» 6 compresse. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

Sanofi S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (MI) - Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02832

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ugurol»

Estratto determina V&A n. 539 del 23 marzo 2016

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II:C.I.1.c). Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo, destinata/e ad attuare il risultato di un procedimento di rinvio dell'Unione, relativamente al medicinale UGUROL.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Ugurol», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 021458029 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso, per uso orale e locale» 5 fiale;

A.I.C. n. 021458031 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile, per uso orale e locale» 6 fiale.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.P.A. (codice fiscale 04472830159), con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione n. 5 - 20122 Milano (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02833

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Pramipexolo EG», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina V&A n. 66/2016 del 23 marzo 2016

Medicinale: PRAMIPEXOLO EG.

Confezioni:

039188 014 «0,18 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039188 026 «0,18 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039188 038 «0,18 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039188 040 «0,18 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039188 053 «0,7 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039188 065 «0,7 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039188 077 «0,7 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Procedura decentrata DE/H/1110/002;004/R/001,

con scadenza il 4 dicembre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

È approvata altresì la variazione DE/H/1110/002;004/IB/025 - C1B/2015/843, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A02835

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Atarax»

Estratto determina V&A IP n. 2488 del 30 dicembre 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ATARAX 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula 50 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 26308 Cod. Nac. 757427-9 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola;

Confezione: ATARAX «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili.

Codice AIC: 044489019 (in base 10) 1BFQ9V (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: idrossizina dicloridrato 25mg.

Eccipienti: cellulosa microcristallina, titanio diossido (E171), magnesio stearato, ipromellosa, lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, acqua purificata, macrogol.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento a breve termine degli stati ansiosi. Dermatiti allergiche accompagnate da prurito.

Officine di confezionamento secondario: Fiege Logistics Italia S.p.A. - Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO); De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ATARAX «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili.

Codice AIC: 044489019; Classe di rimborsabilità: C (nn) .

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ATARAX «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili.

Codice AIC: 044489019; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02836

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Verona

Con decreto interdirettoriale n. 285/3/5/2016 datato 4 febbraio 2016 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Ex Forte San Felice», sito nel comune di Verona (VR), riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 152 mappale «A» e al foglio n. 149 mappali n. 4, 6 e 274, per una superficie complessiva di mq 42.977, intestato al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

16A02844

Comunicato di integrazione dell'estratto recante: «Decreto interdirettoriale di sclassifica per la dismissione definitiva degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate».

Con decreto interdirettoriale n. 283/3/5/2016 del 29 gennaio 2016 è stata disposta l'integrazione al decreto interdirettoriale n. 96/2/5/2013 del 10 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 2013, concernente il trasferimento dal demanio pubblico dello Stato al patrimonio disponibile dello Stato, dell'immobile demaniale ubicato a Udine in via D'Aronco, 9, individuato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio n. 35, particella n. 407, subalterno 82.

16A02845
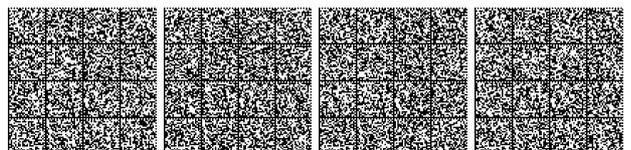
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Rettifica al comunicato relativo alla variazione dell'organismo di controllo della denominazione «Oliva di Gaeta» trasmessa alla Commissione europea per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 come denominazione di origine protetta.

Nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2016, a pagina 94, dove è scritto: «la cui proposta di riconoscimento come IGP», leggasi: «la cui proposta di riconoscimento come DOP».

16A02839

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-085) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
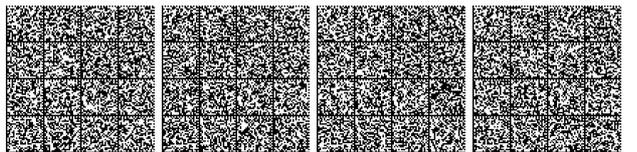
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.